

ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO AI SENSI ART 82 d.Lgs 117/17
ALLEGATO A

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “Banca del Tempo Gallarate APS-ETS”

Art. 1 Denominazione

1- E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata “Banca del Tempo Gallarate APS-ETS ” (di seguito detta Associazione)

2- L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, entro i limiti LR 1/2008 capo III- artt. 36 e segg del Codice Civile, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS-ETS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3-L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Gallarate.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo comune

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative della Associazione in Italia ed all'estero.

Art. 3 Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art 4 Finalità e Attività

1- L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione è apartitica , acconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 del D. Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore) in favore degli associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

-Lettera (i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

-Lettera (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi

di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

In particolare l'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante:

- a) Promozione di iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e di attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario, ed aventi pertanto, come unità di quantificazione e di misura il tempo impegnato e questo al fine di valorizzare i rapporti interpersonali solidali. Tali prestazioni, comunque, non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- b) Promozione ed attuazione di studi e ricerche di altre iniziative per lo sviluppo e la formazione delle persone e per l'individuazione di idonei strumenti per l'utilizzo del tempo, anche al fine di migliorare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi del lavoro;
- c) Promozione di attività formative individuali e di gruppo per l'intervento nel sociale da utilizzare a favore di persone in condizioni di necessità, la sollecitazione di norme ed iniziative concrete per la realizzazione e lo sviluppo dei principi del mutuo aiuto solidale tra e per le persone;
- d) Stipulazione di convenzioni con Organi Europei, Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Associazioni, cooperative sociali e non, Enti profit e non-profit, per incrementare iniziative sociali per l'attuazione dei fini statutari;
- e) Promozione di iniziative culturali, artistiche, ricreative, ambientali, centrate nella valorizzazione delle tradizioni locali, nonché del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
- f) Promozione, organizzazione ed attuazione di iniziative per attività di cura, custodia ed assistenza atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare al fine di valorizzare e sostenere la solidarietà tra e con famiglie in condizioni di bisogno, ivi inclusi corsi di formazione individuali e di gruppo.
- g) Promozione, sostegno, organizzazione ed attuazione di iniziative e spazi di incontro delle diverse fasce generazionali;

2- L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

3- L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico su temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

Possono far parte dell'Associazione singole persone, famiglie, coppie, altre associazioni, circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Possono farne parte inoltre, Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali e sociali.

Gli Associati si dividono in tre distinte categorie: fondatori, onorari ed ordinari.

Soci fondatori: Sono Associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno tutti i diritti ed obblighi degli altri Associati.

Soci onorari: Sono Associati onorari coloro che, persone fisiche e non, per la loro attività, per la frequenza nella Associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la valorizzazione degli scopi. Tale qualifica è conferita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e, se accettata, riconosce a tali soggetti tutti i diritti e gli obblighi degli altri Associati.

Soci ordinari Sono Associati ordinari coloro che partecipino regolarmente alle attività dell'Associazione e che concorrano alla realizzazione dei suoi scopi.

L'ammissione avviene su domanda scritta dell'aspirante preferibilmente accompagnata dalla presentazione di un associato. In tale domanda vi sarà esplicito riferimento all'impegno a prestare

la propria attività per il conseguimento degli scopi sociali e ad attenersi alle norme del presente Statuto e del regolamento ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, previa valutazione dei requisiti di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte..

La deliberazioni di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

L'ammissione è perfezionata dal versamento da parte dell'aspirante della quota associativa annuale, che verrà aggiornata annualmente dall'Assemblea ordinaria.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Gli Associati che, per qualsiasi motivo, cessino di appartenere all'Associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio e recedono senza oneri.

Art. 8 Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ed hanno durata triennale

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o scissione, dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Le convocazioni dovranno inoltre essere affisse in sede.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. La sessione dell'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Se ordinaria In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni della sessione ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea in sessione straordinaria ha il compito di: deliberare sulle modificazioni dello Statuto, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni, la trasformazione, la fusione o la scissione e, lo scioglimento è richiesta la presenza dei due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo 7 membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi componenti

Art. 14 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 14 – Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia è costituita almeno da tre componenti ed è eletta dall'Assemblea a maggioranza dei voti. I componenti possono essere scelti in tutto o in parte fra persone esterne avuto riguardo alla loro competenza. La Commissione resta in carica tre anni e si rinnova contemporaneamente al Consiglio Direttivo. La Commissione elegge al proprio interno un **P**residente. La Commissione di Garanzia ha il compito di: dirimere le controversie sull'interpretazione e applicazione dello **S**tatuto; procedere, su domanda degli Associati, a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente singolo o collettivo

Art. 15 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite di beni mobili ed immobili provenienti all'Associazione a qualunque titolo;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

-ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale,
 3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- La documentazione relativa deve essere depositata presso la sede entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Gli eventuali utili netti derivanti dal risultato d'esercizio dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per migliorare il perseguimento delle finalità sociali. Comunque i proventi delle varie attività non possono essere divisi fra gli associati, in nessun caso, anche in forme indirette.

Eventuale perdita d'esercizio verrà ripianata dagli Associati.:

Art. 17 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.